

Decreto Rep. n. 2612/2020 Prot. n. 368613

Anno 2020 Tit. I Cl. 3 Fasc. 6

OGGETTO Regolamento per il finanziamento delle iniziative culturali e dei progetti innovativi proposti dagli studenti - emanazione

IL RETTORE

Premesso che con D.R. rep. n. 2157 del 13 settembre 2012 è stato emanato, nella versione vigente, il *Regolamento per la gestione dei fondi destinati al finanziamento delle attività studentesche di cui all'art. 4 dello Statuto di Ateneo*;

Premesso che con D.R. rep. n. 985 del 27 marzo 2013 è stato emanato, nella versione vigente, il *Regolamento Progetti innovativi degli studenti*;

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 173/2020 del 21 luglio 2020 ha deliberato in merito all'approvazione del "*Regolamento per il finanziamento delle iniziative culturali e dei progetti innovativi proposti dagli studenti*";

Vista la richiesta di emanazione pervenuta dall'Ufficio Servizi agli Studenti con mail in data 24 luglio 2020;

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di emanare il "*Regolamento per il finanziamento delle iniziative culturali e dei progetti innovativi proposti dagli studenti*" che fa parte integrante del presente Decreto, nel testo risultante dalla delibera citata in premessa;
2. di stabilire che il presente Regolamento entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione;
3. di abrogare con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1 i seguenti Regolamenti citati in premessa:
 - Regolamento per la gestione dei fondi destinati al finanziamento delle attività studentesche di cui all'art. 4 dello Statuto di Ateneo;
 - Regolamento Progetti innovativi degli studenti;

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Ufficio Affari Generali

4. di incaricare l'Ufficio Affari Generali e l'Ufficio Servizi agli Studenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 30 luglio 2020

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgvo 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Erika Mancuso Data	La Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti Data	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari Data
--	---	--

**REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO
DELLE INIZIATIVE CULTURALI E DEI PROGETTI INNOVATIVI
PROPOSTI DAGLI STUDENTI**

ART. 1 – FINALITA' E DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione dei fondi destinati al finanziamento delle seguenti attività:
 - a) iniziative che concorrono a rendere più proficuo lo studio e a migliorare la qualità della vita universitaria, in particolare favorendo le attività gestite dagli studenti e dalle studentesse nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, che abbiano effettiva rilevanza e attinenza con gli interessi e con le esigenze reali degli stessi e non abbiano fini di lucro (di seguito, "iniziative culturali")
 - b) progetti degli studenti e delle studentesse che valorizzino esperienze e progettualità e che portino all'elaborazione di un'esperienza di didattica innovativa nell'ambito di una particolare area disciplinare di cui un docente referente si fa garante, incentivando la capacità progettuale, la cultura della valutazione e favorendo i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie (di seguito, "progetti innovativi").
2. L'importo dei fondi complessivamente messi a disposizione per ciascun anno accademico è così ripartito:
 - 150.000,00 Euro per le iniziative culturali;
 - 200.000,00 Euro per i progetti innovativi

Gli importi qualora non utilizzati, non sono erogabili per le annualità successive. Le quote finanziate, devono essere utilizzate entro l'anno solare successivo alla pubblicazione dei bandi.
3. L'Università definisce e approva con cadenza annuale i singoli bandi relativi alle iniziative culturali e ai progetti innovativi, contenenti le indicazioni operative per la presentazione delle proposte da parte degli studenti, per la loro successiva valutazione e per la fase conclusiva della rendicontazione dei fondi effettivamente utilizzati.
4. La Commissione giudicatrice per le iniziative culturali e per i progetti innovativi è unica e nominata annualmente con Decreto del Rettore. E' composta:
 - dal Prorettore alle condizioni di lavoro e di studio, in veste di Coordinatore;
 - da tre docente individuato dal Rettore;
 - dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Amministrazione;
 - dal Dirigente dell'area didattica e Servizi agli studenti
 - dal Direttore dell'Ufficio Servizi agli studenti;
 - dai segretari verbalizzanti, senza potere di voto.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, di cui almeno uno studente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Entro 7 giorni dal ricevimento degli atti della Commissione, l'Ufficio Servizi agli studenti comunica a coloro che hanno presentato domanda i risultati delle sue valutazioni. Eventuali istanze di riesame potranno essere presentate alla Commissione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente. La Commissione si esprimerà nel successivo termine di 15 giorni.
6. La Commissione ha il compito di:
 - condurre un'analisi preliminare sulle proposte avanzate dagli studenti;
 - ricondurre la proposta avanzata nella linea di finanziamento corretto qualora sia pertinente;
 - richiedere chiarimenti e integrazione di dati, se la proposta non risulta definita in ogni aspetto previsto (di natura economico, organizzativo o progettuale);
 - selezionare le domande che ritiene meritevoli di approvazione, sottoponendole al vaglio decisionale del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, con l'indicazione dell'entità del finanziamento ipotizzato per ciascuna iniziativa o progetto;
 - vigilare sul corretto espletamento delle attività finanziate e, in caso di accertate violazioni o comportamenti difformi rispetto al bando, sospendere il finanziamento in corso e/o quelli futuri.

7. I finanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione saranno messi a disposizione degli studenti garanti per le iniziative culturali e dei Dipartimenti cui afferisce il docente referente per i progetti innovativi nelle modalità ed entro i termini stabiliti dai relativi bandi.
Lo svolgimento delle attività deve avvenire entro l'anno solare successivo alla pubblicazione del bando.
Al termine delle attività, lo studente garante dell'iniziativa culturale e il docente responsabile del progetto innovativo sono tenuti a presentare una relazione illustrativa di quanto svolto e un prospetto consuntivo delle spese sostenute.
8. I criteri a cui la Commissione deve attenersi nella valutazione delle proposte sono specificati nei singoli bandi.
Attengono alla rilevanza culturale o didattica delle iniziative o dei progetti, alla loro rispondenza alle politiche di Ateneo, al potenziale coinvolgimento e fruibilità del maggior numero di studenti e della collettività in generale, nonché alla congruità tra i contenuti della proposta e il relativo piano finanziario.
9. Non sono consentiti in nessun caso finanziamenti rivolti direttamente a studenti garanti o proponenti, o a personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
10. Le varie forme di pubblicità delle attività finanziate dovranno recare una dicitura che identifichi la provenienza dei fondi, specificata nel relativo bando. Non potrà essere utilizzato in altre forme o diciture, il nome e neppure il sigillo dell'Ateneo, se non con previa autorizzazione dei competenti Organi Accademici.
11. La mancata osservanza del presente Regolamento e delle disposizioni contenute nei relativi bandi approvati con cadenza annuale comportano la perdita del finanziamento concesso e la restituzione delle somme eventualmente già erogate.

ART. 2 – DISPOSIZIONI INERENTI LE INIZIATIVE CULTURALI

1. Possono presentare domanda di finanziamento gruppi o associazioni di almeno 30 studenti, iscritti in corso o fuori corso da non più di un anno, ai corsi di studio, di specializzazione e di dottorato di ricerca dell'Università di Padova.
2. Le iniziative culturali si svolgono sotto la completa e diretta responsabilità dello studente identificato come garante e devono prevedere la possibilità di partecipazione più ampia possibile, libera e gratuita da parte di tutti gli studenti dell'Università, a prescindere dalla sede in cui si svolgono i corsi di studio frequentati dagli studenti proponenti.
3. Le iniziative culturali per le quali può essere richiesto il finanziamento riguardano una fra queste tipologie:
 - a) conferenze e seminari;
 - b) mostre;
 - c) rassegne cinematografiche;
 - d) attività teatrali, performance artistiche;
 - e) concerti musicali dal vivo compresi i relativi laboratori propedeutici;
 - f) iniziative editoriali, riviste e giornali studenteschi;
 - g) iniziative sportive;
 - h) festival, inteso come iniziativa che includa almeno tre tipologie tra quelle sopra indicate.
4. Sono considerate escluse iniziative che presentano:
 - a) contenuti didattici sostitutivi di attività formative istituzionali;
 - b) sovrapposizioni o duplicazioni dell'offerta "istituzionale" dell'Ateneo;
 - c) obiettivi non coerenti con le finalità del bando;
 - d) palese impronta di propaganda politica.

ART. 3 – DISPOSIZIONI INERENTI I PROGETTI INNOVATIVI

1. Possono presentare domanda di finanziamento singoli studenti o gruppi di essi, iscritti in corso o fuori corso da non più di un anno, ai corsi di studio, di specializzazione e di dottorato di ricerca dell'Università di Padova. Ogni

studentessa o studente può aderire ad un solo gruppo o associazione, a pena di annullamento del nominativo in tutti gli elenchi in cui compare.

2. I progetti innovativi devono essere patrocinati da una struttura dell'Ateneo destinataria del finanziamento e coordinati da un docente che si rende responsabile e referente del progetto stesso; il gruppo proponente non deve far parte di analoghi progetti della medesima struttura.
3. I progetti innovativi non possono:
 - promuovere attività di carattere politico;
 - sovrapporsi o duplicare l'offerta didattica curricolare dall'Ateneo;
 - replicare servizi e supporti erogati formalmente a livello di Ateneo.

ART. 4 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce i precedenti regolamenti in materia, e più precisamente:
 - Regolamento per la gestione dei fondi destinati al finanziamento delle attività studentesche di cui all'art. 4 dello Statuto di Ateneo (D.R. 2157/2012)
 - Regolamento "Progetti innovativi degli studenti" (D.R. 985/2013)
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.